

Circolare n. 9

Roma, 19 aprile 2022

Ai Circoli  
Alle Associazioni e Società aggregate  
Ai Tesserati  
Alla PGA Italiana  
Alla AITG

LORO SEDI

e p.c.  
Al Consiglio Federale  
Ai Comitati Regionali  
Ai Delegati Regionali  
Ai Delegati Provinciali di Trento e Bolzano

**Oggetto: Sospensione Protocollo federale per la riduzione dei rischi dal contagio da Covid-19 - novità normative in materia**

In ragione delle modifiche normative introdotte con gli ultimi decreti-legge, vista la minore pervasività della pandemia da Covid-19 e considerata l'attuale situazione sanitaria, la Federazione Italiana Golf sospende con effetto immediato, e quindi a far data dal 19 aprile 2022, l'applicazione del Protocollo federale in oggetto sino a nuova comunicazione.

Ad ogni buon conto, invitiamo tutti i destinatari della presente e tutti i nostri tesserati ad osservare scrupolosamente ogni più elementare norma di prudenza per ridurre il rischio da contagio, nonché a rispettare tutte le prescrizioni contenute nella normativa nazionale vigente in materia e, a tal fine, riportiamo di seguito una breve sintesi delle prescrizioni di interesse.

Con riferimento all'**obbligo di mascherine**, viene prorogato fino al 30 aprile l'obbligo<sup>1</sup>:

- o di indossare le mascherine FFP2 **negli ambienti al chiuso** e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto;
- o per i lavoratori di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro;
- o per i titolari e i gestori degli impianti sportivi di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai due punti precedenti.

Si rammenta che l'uso della mascherina non è obbligatorio mentre si effettua l'attività sportiva.

---

<sup>1</sup> Esclusi i bambini di età inferiore a 6 anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

Con riferimento alla **Certificazione Verde** (cd. green pass base) e alla **Certificazione Verde Rafforzata** (cd. super green pass), dal 1° al 30 aprile sarà obbligatorio:

- avere il super green pass<sup>2</sup> per
  - o accedere alle piscine e alle palestre al chiuso;
  - o accedere a spogliatoi e docce;
- avere il green pass base per
  - o esercitare l'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti e autonomi, collaboratori sportivi, formatori e volontari;
  - o usufruire dei servizi di ristorazione al chiuso;
  - o assistere a eventi e competizioni sportive aperti al pubblico all'aperto (la cui capienza consentita è del 100%).

I titolari o i gestori degli impianti sportivi, ovvero delle attività appena indicate, sono tenuti a verificare che l'accesso al Circolo e ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle obbligazioni qui riassunte e previste dalla normativa vigente in materia.

Per tutte le altre aree degli impianti sportivi e gli altri servizi fruibili **nell'ambito dei medesimi** non sarà necessario indossare la mascherina, né essere in possesso di alcuna Certificazione Verde.

Le misure relative alle mascherine e alle Certificazioni Verdi, salvo differenti determinazioni che dovessero intervenire entro il prossimo 30 aprile da parte delle Autorità governative, dovranno intendersi decadute e non più efficaci a decorrere dal prossimo 1° maggio 2022.

Per ogni ulteriore necessità in materia invitiamo i destinatari a riferirsi alla documentazione e alle FAQ presenti sul sito del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al link <https://www.sport.governo.it/it/>.

\*\*\*

Tuttavia, raccomandiamo di rimanere vigili nel rispettare la distanza fisica e l'igiene delle mani all'interno dei campi da golf, in modo da poter continuare a praticare il nostro sport in tutta sicurezza.

Sarà nostra cura comunicarvi ogni utile aggiornamento in materia che dovesse pervenire dal Dipartimento dello Sport e dal CONI.

Con i migliori saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Marta Maestroni



---

<sup>2</sup> Tale obbligo non si applica ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, nonché per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.